

STATUTO

**COOPERATIVA DI COMUNITA'
DELLA MAREMMA LE VIE
SOCIETA'
COOPERATIVA - IMPRESA
SOCIALE
ABBREVIABILE IN
COMUNITA' LE VIE-IMPRESA
SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GROSSETO GR VIA DEL
SABOTINO 22

Numero REA: GR - 220235

Codice fiscale: 01700740531

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 17-03-2025 - Statuto completo	2
--	---



allegato "B"
all'atto
fascicolo
M. 20235

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

ART. 2 - DURATA E ADESIONI

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

ART. 3 - SCOPI

ART. 4 - OGGETTO

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

ART. 5 - SOCI ORDINARI

ART. 6 - CATEGORIA SPECIALE DI SOCI

ART. 7 - AMMISSIONE NUOVI SOCI

ART. 8 - ACCOGLIMENTO DOMANDA DI AMMISSIONE

ART. 9 - RIGETTO DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE

ART. 10 - OBBLIGHI DEI SOCI

ART. 11 - DIRITTI DEI SOCI

ART. 12 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

ART. 13 - RECESSO

ART. 14 - ESCLUSIONE

ART. 15 - LIQUIDAZIONE

ART. 16 - MORTE DEL SOCIO

ART. 17 - TERMINI DI DECADENZA, LIMITAZIONI AL RIMBORSO, RESPONSABILITÀ DEI SOCI CESSATI

ART. 18 - TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI SOCI LAVORATORI

TITOLO IV

STRUMENTI FINANZIARI

ART. 19 - STRUMENTI FINANZIARI

ART. 20 - SOCI SOVVENTORI

TITOLO IV

RISTORNI

ART. 21 - RISTORNI

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO

3

3

3

4

4

4

11

11

12

13

14

14

14

15

15

16

16

17

18

18

18

20

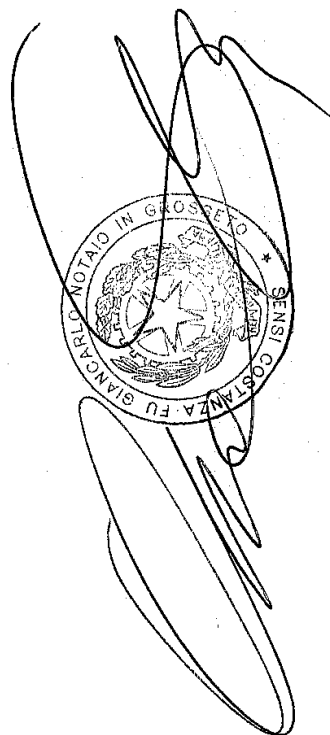
20

20

23

23

24



ART. 22 – ELEMENTI COSTITUTIVI	24
ART. 23 – CARATTERISTICHE DELLE QUOTE	24
ART. 24 – BILANCIO DI ESERCIZIO E BILANCIO SOCIALE	25
TITOLO VI	
GOVERNO DELLA SOCIETÀ	26
ART. 25 – ORGANI SOCIALI	26
ART. 26 – ASSEMBLEA DEI SOCI	26
ART. 27 – COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA	26
ART. 28 – COSTITUZIONE E QUORUM DELIBERATIVI	27
ART. 29 – INTERVENTO IN ASSEMBLEA-DIRITTO DI VOTO	27
ART. 30 – PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA	28
ART. 31 – ASSEMBLEE SEPARATE	28
ART. 32 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	29
ART. 33 – ORGANO DI CONTROLLO	31
ART. 34 – COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI, DEGLI UTENTI E DI ALTRI SOGGETTI INTERESSATI ALLE ATTIVITÀ	32
TITOLO VIII	
CONTROVERSIE	34
ART. 35 – CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE E ARBITRALE	34
TITOLO IX	
SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	35
ART. 36 – SCIoglimento ANTICIPATO	35
ART. 37 – DEVOLUZIONE PATRIMONIO FINALE	35
TITOLO X	
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	36
ART. 38 – REGOLAMENTI	36
ART. 39 – PRINCIPI DI MUTUALITÀ, INDIVISIBILITÀ DELLE RISERVE E DEVOLUZIONE	336

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

ART. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita, con sede nel Comune di Grosseto, la Società Cooperativa denominata “Cooperativa di comunità della Maremma Le Vie Società Cooperativa Impresa Sociale”, in sigla “Comunità Le Vie – Impresa Sociale”.

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, le norme del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in quanto compatibili e, in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, le norme del codice civile e le relative disposizioni di attuazione concernenti le società cooperative secondo il modello di società a responsabilità limitata, nonché la legislazione speciale in materia cooperativistica.

ART. 2 – DURATA E ADESIONI

La Cooperativa ha durata fino al 31/12/2100 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea.

La Cooperativa, previa delibera dell'Organo Amministrativo potrà aderire, accettandone gli statuti e i regolamenti, alla Lega nazionale delle Cooperative e Mutue.



TITOLO II

SCOPO – OGGETTO

ART. 3 – SCOPI

La Cooperativa si propone di perseguire – senza scopo di lucro - finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112, attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale, e nel contempo, lo scopo mutualistico di perseguire il miglioramento del benessere economico, sociale, e ambientale, di soddisfare i bisogni e favorire la crescita e lo sviluppo della comunità originaria di riferimento della Provincia di Grosseto e della Maremma.

Lo scambio mutualistico si attua nei confronti dei soci utenti, soci lavoratori e soci che apportano beni e/o servizi.

Con specifico riguardo ai soci utenti, la Cooperativa persegue lo scopo di offrire ai soci, beni e servizi nell'ambito delle attività indicate nell'oggetto sociale alle migliori condizioni socio-economiche e qualitative.

Con riferimento ai soci lavoratori, la Cooperativa persegue lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione dell'attività lavorativa, continuità d'occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci cooperatori. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci lavoratori instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da apposito regolamento approvato ai sensi dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n°142.

Infine, con riferimento ai soci che apportano beni e/o servizi, la Cooperativa persegue lo scopo di ottenere con gli apporti di beni e/o servizi da parte dei soci le migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

La Cooperativa svolge la propria attività anche con terzi.

È ammessa la prestazione di attività di volontariato nei limiti e alle condizioni previste dal D.Lgs. 112/2017.

ART. 4 – OGGETTO

La Cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto l'attuazione, in via stabile e principale secondo il disposto dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. 112/2017 delle attività di cui alle lettere d), e), f), h), i), k), m), o), p), q), t), v) dell'art.2 del D.Lgs. 112/2017 rivolte allo sviluppo, alla produzione e alla commercializzazione di prodotti o servizi, e nello specifico:

BENI E SERVIZI DI PRIMA NECESSITÀ: riguardo alla produzione, alla trasformazione, alla manipolazione, allo stoccaggio, all'offerta e alla distribuzione di beni e servizi alla Comunità alle migliori condizioni possibili e privilegiando il rapporto diretto con i produttori e ponendo particolare attenzione allo sviluppo di rapporti diretti tra fornitori e fruitori basati sulla fiducia e il sostegno reciproco per realizzare progetti di corresponsabilità, partecipazione e programmazione, favorendo l'economia delle comunità locali e sostenendo progetti innovativi e sostenibili. Il perseguimento di tale obiettivo comporterà tra le altre attività:

- l'organizzazione, la gestione e la realizzazione di empori di comunità e di prossimità e di altri sistemi distributivi sostenibili anche relativi a prodotti provenienti dalle filiere del commercio equo e solidale;
- la gestione di punti per la somministrazione di cibo e bevande, anche alcoliche;
- la conduzione di terreni e la gestione e valorizzazione di aziende, anche già esistenti, da avviare alla transizione sostenibile;
- la realizzazione di attività vivaistiche/orticole;
- la produzione, la valorizzazione e la commercializzazione di prodotti tipici locali e lavori artigianali, nonché delle autoproduzioni domestiche;
- l'analisi della qualità di terreni, acqua, aria e di altri elementi al fine di garantire la salubrità dei prodotti naturali;
- i servizi di mantenimento, tutela e custodia degli animali e piante anche tramite la gestione di aree che permettano il loro reinserimento negli habitat;
- catering, organizzazione di eventi e di home restaurant;
- collaborazione con università ed altri enti (pubblici e privati) di ricerca per sistemi innovativi circa beni e servizi utili alla comunità.

CONSUMO CRITICO, INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE riguardo alla promozione e sostegno per la nascita di Comunità del Cibo locale e alla tutela dell'operato dei coltivatori custodi, alla realizzazione di un Sistema di Garanzia Partecipata che tuteli l'autodeterminazione alimentare, l'agroecologia, la multiculturalità e il consumo critico, a tutela della biodiversità e dell'economia di prossimità, alla tutela del diritto alla salute e di una informazione libera e trasparente, in particolare in materia di alimentazione e stili di vita. Il perseguimento di tale obiettivo comporterà tra le altre attività:

- sensibilizzazione, coinvolgimento e partecipazione per la sostenibilità mettendo in atto il cambiamento attraverso una fruizione etica, consapevole, responsabile e critica dei beni e dei servizi in modo da realizzare una società fondata sul reciproco aiuto, sulla crescita personale e collettiva;
- supporto ai percorsi educativi scolastici e non per favorire la sostenibilità e la comunità locale tramite percorsi formativi anche pratici e di sensibilizzazione;
- creazione e sostegno di scuole autogestite e alternative di ogni ordine e grado;
- promozione e creazione di comunità di gruppo e di stili di vita alternativi a basso impatto, nonché la valorizzazione delle risorse umane, delle tradizioni e dei beni culturali e ambientali presenti nella comunità;
- promozione e realizzazione di iniziative, percorsi educativi e formativi che comportino lo svolgimento di stages, campi e soggiorni di più giorni consecutivi in strutture sui temi dell'economia sostenibile, del consumo critico, della multiculturalità e altro;
- promozione e realizzazione di iniziative, percorsi educativi e formativi che favoriscano la tutela, l'informazione, l'educazione, nonché il sostegno di iniziative sociali utili alle comunità locali e all'associazionismo esistente nell'ambito del territorio, anche

Roberto Ceccheri

nell'ottica dell'aggregazione intergenerazionale, dell'educazione alla pace e del rispetto di tutte le diversità culturali e di genere.

RIGENERAZIONE URBANA, EDILIZIA, PROMOZIONE DEL TERRITORIO riguardo al recupero, alla riqualificazione, alla rigenerazione, e alla custodia di beni ambientali, monumentali, industriali e artigianali, aree urbane, edifici, poderi, zone agricole e altro in un'ottica di salvaguardia dell'esistente, di impedimento di consumo di nuovo suolo e la riappropriazione da parte della comunità di spazi abbandonati o comunque non più utilizzati. Il perseguimento di tale obiettivo comporterà tra le altre attività:

- conclusione di accordi e partnership con soggetti pubblici o privati;
- costruzione e ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria di beni mobili, immobili ed impianti sia in economia (utilizzando cioè le competenze dei soci) sia mediante appalto ad imprese di costruzione;
- gestione di servizi alla popolazione con particolare riferimento alle categorie deboli e/o svantaggiate;
- gestione di fabbricati, terreni e spazi, anche demaniali, per uso turistico, sportivo, ricreativo, sociale, produttivo, agricolo, artigianale e altro;
- acquisto e/o affitto macchinari ed immobili destinati ad una più funzionale gestione dei servizi commerciali, industriali, artigianali, agricoli, culturali, sportivi;
- creazione e gestione di luoghi di scambio, partecipazione e aggregazione per la promozione del territorio e dei suoi abitanti e per favorire progetti e iniziative sostenibili e di cittadinanza attiva anche con progetti finalizzati all'incentivazione, promozione e salvaguardia dell'uso civico;
- gestione di servizi di sistemazione del territorio quali rimboschimento, manutenzione strade, giardini e parchi e comunque tutto quanto attiene alla salvaguardia e alla tutela del territorio;
- acquisto (anche tramite permuta) della proprietà (anche superficiaria) e dell'usufrutto di aree, fabbricati (anche se locati, da demolire, risanare, completare) da enti pubblici e privati;
- concessione in locazione e alienazione di unità immobiliari ai soci;
- realizzazione e/o gestione di centri di aggregazione sociale e ricreativi, di aree dedicate a orti urbani e/o sociali;
- gestione di servizi turistici e attività connesse (siti e portali web, minimarket, ristoranti, bar, case vacanza, ricettività diffusa, trasporto, servizio guide ed escursioni, strutture ricettive come alberghi, pensioni, locande, campeggi, B&B) rivolte al turismo sociale e sostenibile destinate alla valorizzazione e sensibilizzazione dei territori;
- gestione di strutture per lo svago (disco-pub, pub, locali per ballo e musica dal vivo);
- realizzazione e/o gestione di biblioteche e archivi e attività connesse così da permettere, oltre al mantenimento del patrimonio librario, la conservazione e la conoscenza del patrimonio storico, artistico e culturale.

INNOVAZIONE SOSTENIBILE E CONSULENZA riguardo allo studio e alla ricerca in ordine alle tematiche dello sviluppo sostenibile del territorio. Il perseguimento di tale obiettivo comporterà tra le altre attività:

- organizzazione e gestione di corsi (anche di formazione) in materia di sviluppo del territorio, di sostenibilità, di imprenditorialità ed altre attività della Cooperativa;
- promozione ed ideazione di progetti legati allo sviluppo sostenibile e ricerca di fondi di finanziamento etici;

- promozione di uno stile di imprenditorialità finalizzato alla crescita umana di coloro che lavorano nell'impresa e dei fruitori di beni e servizi da essa prodotti;
- animazione e gestione della rete di cooperative di comunità e delle cooperative autogestite;
- creazione e formazione rispetto a percorsi e processi di innovazione urbana, di partecipazione civica attiva alla vita cittadina della comunità, di formazione sulla sostenibilità e sulla responsabilizzazione diffusa (anche a supporto di amministrazioni pubbliche) attraverso attività di informazione e promozione del territorio e della cultura urbana;
- collaborazione con enti del terzo settore per la nascita, lo sviluppo e l'affermazione nel territorio della comunità;
- avviamento di pratiche di co-progettazione e partecipazione nei progetti di innovazione pubblico-privati e per ETS;
- promozione di processi di responsabilizzazione diffusa tra le diverse articolazioni interne della PA e di formazione sulla sostenibilità in pratica;
- creazione di centri di innovazione, laboratori condivisi, co-working e incubatori di startup e progetti per modelli di impresa business innovativi e sostenibili;
- attività di consulenza circa gli oggetti e gli scopi della Cooperativa, nonché della sostenibilità e dell'innovazione in genere.

COMUNICAZIONE, EDITORIA, INFORMATICA ALTERNATIVA riguardo alla necessità di garantire un'informazione partecipata e trasparente ai soci della Cooperativa nonché all'opportunità di creare pratiche informatiche trasparenti, accessibili e alternative anche in relazione alla promozione dell'attività della Cooperativa. Il perseguimento di tale obiettivo comporterà tra le altre attività:

- distribuzione di volantini e di materiale pubblicitario;
- produzione e gestione di social network e di newsletter;
- creazione di un'agenzia di grafica, di produzione multimediale, di comunicazione e di marketing anche digitale;
- creazione di progetti ed iniziative editoriali;
- gestione banche dati, archiviazione dati e gestione di servizi informatici di applicazioni web based e di una bacheca informatica per mantenere aggiornate le informazioni su bandi, contributi, finanziamenti etici;
- raccolta ed elaborazione dei dati, elaborazione di ricerche di mercato e questionari;
- realizzazione di progetti di informatica alternativa, di condivisione di dati, di gestione di software e hardware, in generale della tecnologia in modo open-source, etico e sostenibile;
- iniziative editoriali e radiofoniche nonché di pratiche di informazione alternativa e trasparente;
- consulenza, formazione e divulgazione sull'informatica alternativa, semplice, accessibile e sicura.

RIFIUTI ED ECONOMIA CIRCOLARE riguardo alla necessità di pervenire, in un'ottica di riduzione dell'impatto ambientale e di valorizzazione, a pratiche virtuose di gestione del ciclo dei rifiuti in ogni suo passaggio. Il perseguimento di tale obiettivo comporterà tra le altre attività:

- raccolta, selezione, trasporto, recupero, riciclaggio e stoccaggio di rifiuti;

Autore: Cerna

- gestione di isole ecologiche, di impianti funzionali al ciclo dei rifiuti e fornitura di qualsiasi servizio nell'ambito dell'igiene ambientale compresi la raccolta, il trasporto ed il deposito temporaneo ai fini dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani e speciali, rifiuti ingombranti, nonché pericolosi qualora provvisti di qualifiche richieste dalla legge;
- informazione e diffusione su norme di buona prassi nel campo della raccolta differenziata e nella pratica della piramide dei rifiuti, nonché della riduzione dei rifiuti e degli sprechi, del risparmio energetico, dell'incentivazione del riuso e del riciclo dei beni durevoli e l'utilizzo di sistemi di logistica coordinata;
- progettazione servizi ambientali e alle attività di recupero, riparazione, vendita e/o distribuzione di oggetti e materiali usati per il prolungamento della loro vita e anche di compravendita dell'usato privato, pubblico e aziendale da destinare alle attività sociali;
- avvio di progetti di noleggio, riutilizzo condiviso e deposito cauzionale di beni e servizi, anche in un'ottica di product-as-service, di sharing economy e di scambio di beni, servizi e competenze professionali anche tra soci, nonché di strumenti da lavoro e degli impianti industriali e artigianali.

EVENTI, CULTURA E TURISMO RESPONSABILE riguardo alla necessità di pervenire alla valorizzazione del territorio e in particolare delle risorse, dei beni e dei servizi sostenibili locali anche attraverso pratiche che favoriscano uno stile di vita sano ed equilibrato e che coniughino attività fisica/benessere della persona e l'educazione ambientale/culturale. Il perseguimento di tale obiettivo comporterà tra le altre attività:

- creazione di corsi e di attività per la salute e il benessere della persona;
- organizzazione, realizzazione e gestione di eventi (anche di promozione sociale e locale), di laboratori culturali e scientifici, manifestazioni, cineforum, feste tematiche, mostre, spettacoli, sagre, mercati e fiere legate alla cultura locale e alla sostenibilità e destinate anche a favorire la valorizzazione di beni e servizi sostenibili locali;
- gestione e valorizzazione delle risorse ambientali e storico-archeologiche, dei musei, delle reti turistico-ambientali e di altri percorsi culturali, dei sentieri escursionistici, di parchi e aree protette a livello comunale, provinciale e regionale;
- organizzazione di servizi e iniziative sociali, culturali e ricreative utili alle comunità locali in varie forme e con la possibilità di mettersi in rete;
- gestione di strutture sportive e ricreative e promozione di percorsi e attività sportive;
- mappatura delle esperienze, delle tradizioni, delle reti di promozione collaborativa e di iniziative e culture locali presenti sul territorio;
- logistica, facchinaggio e altri servizi a supporto di eventi di qualsiasi genere.

ENERGIA, ACQUA E MOBILITÀ riguardo alla necessità di promuovere l'uso di fonti di energia rinnovabile e alternativa ed educare rispetto ad un uso responsabile delle risorse. Il perseguimento di tale obiettivo comporterà tra le altre attività:

- promozione, ideazione, progettazione, realizzazione, installazione, gestione e manutenzione di impianti energetici;
- promozione della cultura del risparmio energetico, dell'uso razionale dell'energia, della riqualificazione degli edifici e della possibilità di produzione di energia da fonti rinnovabili per l'autoconsumo;
- promozione e realizzazione di comunità energetiche locali;

- avvio di progetti volti a garantirne qualità, salubrità e accessibilità, anche tramite gestione di case dell'acqua;
- servizi di trasporto sostenibile di beni e persone, nonché all'organizzazione di pacchetti per turismo responsabile su scala locale;
- attivazione di progetti di mobilità sostenibile e alternativa;
- gestione di distributori di energia, acqua o altre fonti di prima necessità.

LAVORO, COOPERAZIONE E ABITAZIONI riguardo alla necessità di tutela e salvaguardia del lavoro ed all'educazione ad un lavoro etico/sostenibile con particolare attenzione alle persone svantaggiate. Il perseguimento di tale obiettivo comporterà tra le altre attività:

- creazione e generazione in loco di offerta di lavoro e formazione lavorativa soprattutto nei confronti di persone svantaggiate;
- gestione di servizi privati e pubblici comunali, provinciali e statali ivi inclusi quelli di assistenza e accoglienza di anziani, bambini, diversamente abili e migranti;
- attivazione di pratiche, servizi e spazi collettivi e solidali per la comunità a scopo domestico, culturale, ricreativo, artigianale e produttivo per promuovere la coesione sociale, la non violenza, lo sviluppo delle relazioni sociali, la ricomposizione dei legami comunitari di solidarietà anche tra popoli, l'allargamento della partecipazione alla vita pubblica e l'inclusione di persone svantaggiate, per l'inclusione e l'integrazione tra abitanti e coabitanti, per la coesione sociale e di stimolare comportamenti orientati al mutuo soccorso e alla solidarietà;
- realizzazione di servizi aggregati in luoghi fisici polifunzionali offerti a persone che risiedono in comunità più piccole distribuite sul territorio e che possono raggiungere tali centri solo attraverso servizi di mobilità dedicati;
- sviluppo della cooperazione anche a livello internazionale, attraverso la promozione di reti locali, nazionali e internazionali e con il sostegno a progetti di altre esperienze ispirate agli stessi principi;
- sperimentazione di modelli abitativi e di stili di vita alternativi attraverso la costituzione di ecovillaggi, cohousing o di altre forme innovative di core residenze;
- attivazione di servizi abitativi, produttivi, commerciali e artigianali tramite il recupero e la ristrutturazione di stabili o terreni in abbandono e da riqualificare;
- gestione amministrativa e condominiale degli immobili assegnati in godimento ai soci;
- trasporto di persone e merci anche per conto terzi;
- attività di reinserimento lavorativo e formazione lavorativa, anche a persone svantaggiate.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali; potrà assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. Potrà compiere, sia per conto proprio che per conto terzi, tutte le operazioni commerciali, finanziarie, industriali, bancarie, mobiliari ed immobiliari, e quanto altro utile sarà ritenuto opportuno e necessario per il conseguimento dello scopo sociale.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci. È tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

Paolo Cecchi

La Cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545-septies del Codice civile nonché ad altre persone giuridiche.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

ART. 5 – SOCI ORDINARI

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci, in qualità di soci lavoratori, senza distinzione di sesso, di razza, o di opinioni politiche o religiose, le persone fisiche aventi la capacità di agire che condividono le finalità e gli scopi sociali della Cooperativa e che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale. In tal caso, il socio lavoratore, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro, in conformità con l'apposito regolamento, in una delle forme previste, sottoscrivendo apposito contratto con la Cooperativa.

Possono inoltre essere soci in qualità di soci utenti le persone giuridiche e/o le persone fisiche (senza distinzione di sesso, di razza, o di opinioni politiche o religiose, aventi la capacità di agire) che condividendo le finalità e gli scopi sociali della Cooperativa intendano avvalersi dell'attività della Cooperativa

Possono inoltre essere soci in qualità di soci che apportano beni o servizi le persone giuridiche e/o le persone fisiche (senza distinzione di sesso, di razza, o di opinioni politiche o religiose, aventi la capacità di agire) che condividendo le finalità e gli scopi sociali della Cooperativa abbiano interesse a migliorare e valorizzare le proprie attività tramite il conferimento di beni e/o servizi alla Cooperativa alle migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato.

In ogni caso, possono essere soci utenti o apportatori di beni e /o servizi le persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della Cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della Cooperativa.

Tutti i soci contribuiscono al funzionamento della Cooperativa attraverso la partecipazione a tutte le fasi di gestione, secondo le proprie competenze e la propria disponibilità e secondo quanto stabilito nel regolamento della Cooperativa.

In particolare, sono soci cooperatori coloro che:

- a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- b) partecipano alla elaborazione dei programmi di sviluppo ed alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- d) se soci lavoratori, mettono a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro, come definito nell'apposito regolamento interno.

Pietro Ceccini

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della Cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo. Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

Non possono essere soci coloro che, esercitando direttamente o indirettamente imprese identiche o affini a quella della Cooperativa, svolgono un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della Cooperativa stessa. A tal fine, l'Organo Amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

Tutti i soci iscritti nel Libro dei Soci della Cooperativa vengono definiti Soci Cooperatori che partecipano allo scambio mutualistico individuato nell'Atto costitutivo e nello Statuto. I Soci possono appartenere anche contemporaneamente alle diverse categorie di soci sopra individuate.

ART. 6 – CATEGORIA SPECIALE DI SOCI

L'Organo Amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- A. alla loro formazione professionale;
- B. al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'Organo Amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'Organo Amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.

La delibera di ammissione dell'Organo Amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della Cooperativa;
3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 50 per cento di quello previsto per i soci ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'art. 21, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa Cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'art. 2476 del codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'art. 13 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'art. 14 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla Cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della Cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'Organo Amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'art. 7.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'Organo Amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'art. 14.

ART. 7 – AMMISSIONE NUOVI SOCI

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere le seguenti informazioni:

- A. se persona fisica, nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, l'indirizzo di residenza, l'eventuale domicilio eletto, l'indirizzo di posta elettronica, il recapito telefonico e il mezzo prescelto per le comunicazioni sociali oppure se persona giuridica, la denominazione dell'ente, la sede legale, l'oggetto sociale, il cognome e nome delle persone che ne hanno la rappresentanza legale ed il codice fiscale ed allegata copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, dichiarati conformi all'originale dal Presidente dell'ente e dall'Organo di controllo, nonché l'estratto autentico della deliberazione di adesione alla Cooperativa assunta dall'organo statutariamente competente, contenente la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione dello Statuto e dei Regolamenti della Cooperativa;
- B. se socio lavoratore, l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- C. la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa;
- D. l'ammontare delle quote sociali che intende sottoscrivere nel rispetto dei limiti di legge e dei regolamenti della Cooperativa; e l'impegno al versamento delle stesse entro e non oltre il termine di trenta (30) giorni dal momento della comunicazione dell'accettazione della domanda di ammissione, fatta salva l'espressa e motivata richiesta di rateizzazione del pagamento della quota in massimo sei (6) rate a decorrere dalla comunicazione di accettazione della domanda di ammissione;
- E. la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, la Carta di Comunità, gli eventuali regolamenti della Cooperativa e di attenersi alle

Roberto Cecchi

deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, pena la perdita della qualità di socio;

- F. l'indicazione della tipologia di socio a cui aspira appartenere, l'impegno a partecipare allo scambio mutualistico il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni;
- G. se socio utente, l'indicazione dei beni e/o servizi che il socio intende acquistare dalla Cooperativa;
- H. se socio che apporta beni e/o servizi, l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della tipologia di apporto che intende proporre alla Cooperativa;
- I. la separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale, di cui all'art. 35 del presente statuto.

ART. 8 – ACCOGLIMENTO DOMANDA DI AMMISSIONE

L'Organo Amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al precedente art. 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal medesimo art. 5, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che il nuovo socio abbia effettuato il versamento del capitale secondo le modalità e nei termini definiti dalla delibera di ammissione.

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione – anche di quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale di cui al precedente art. 6 - determini il superamento dei limiti previsti dall'art. 2519, comma 2, del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per la Cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l'Assemblea per la modificazione dello statuto. In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che l'Assemblea abbia proceduto alla modificazione dello statuto

ART. 9 – RIGETTO DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'Assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione. Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'Organo Amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'Assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'Assemblea stessa.

L'Organo Amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ART. 10 – OBBLIGHI DEI SOCI

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge, i soci sono obbligati:

- A. a versare con le modalità e nei termini fissati dall'Organo Amministrativo:
 - la quota di capitale sottoscritto;

- l'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
 - il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;
 - l'eventuale quota associativa annuale determinata con delibera del Consiglio di Amministrazione per ciascun esercizio sociale;
- B. ad osservare lo Statuto, i Regolamenti della Cooperativa, le deliberazioni degli organi sociali;
- C. a contribuire alla crescita e allo sviluppo della Cooperativa, partecipando all'attività, alla formazione degli organi sociali e alla definizione delle strategie e della gestione dell'impresa, secondo le modalità stabilite;
- D. a favorire lo scambio mutualistico con la Cooperativa, a partecipare alla formazione del capitale sociale, al rischio d'impresa e alle decisioni sui risultati economici e sulla loro destinazione;
- E. a operare in modo solidale, corretto e spontaneo, senza fini di lucro, anche indiretto;
- F. a non aderire ad altre società con scopi identici o concorrenti senza autorizzazione del Consiglio di Amministrazione;
- G. a non compiere atti che possano danneggiare i beni, gli interessi o l'immagine della Cooperativa, astenendosi da qualsiasi comportamento in contrasto con i suoi scopi e le sue regole.
- H. se socio utente, ad acquistare beni o servizi dalla Cooperativa;
- I. se "Socio Lavoratore", a mettere a disposizione la sua capacità professionali e il suo lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa;
- J. se socio che apporta beni e /o servizi a fornire beni e servizi di qualità e a prezzi equi per la Cooperativa e con i tempi e modalità stabiliti dai regolamenti della Cooperativa;

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal Libro Soci.

Le deliberazioni che si pronunciano sul rigetto della domanda di ammissione, sull'esclusione del socio e sul rigetto del recesso sono sempre comunicate per raccomandata A/R o PEC.

ART. 11 – DIRITTI DEI SOCI

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Tali diritti devono intendersi sospesi per i soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la Cooperativa.

ART. 12 – PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di socio si perde:

- A. per recesso, esclusione, o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- B. per recesso, esclusione, scioglimento o liquidazione giudiziale se il socio è diverso da persona fisica.

Luca Cecchi

ART. 13 – RECESSO

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- A. che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- B. che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- C. il cui rapporto di lavoro – subordinato, autonomo o di altra natura – sia cessato per qualsiasi motivo, se socio lavoratore;
- D. che non abbia più interesse ad acquisire beni o servizi offerti dalla Cooperativa, se socio utente;
- E. che non abbia più interesse ad offrire beni e/o servizi alla Cooperativa, se socio che apporta beni o servizi

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata via PEC alla società.

Spetta all'Organo Amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo art. 35.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante PEC.

Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, salva diversa e motivata delibera del Consiglio di Amministrazione, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

ART. 14 – ESCLUSIONE

L'esclusione sarà deliberata dall'Organo Amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- A. perda i requisiti per l'ammissione alla Cooperativa;
- B. non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;
- C. senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota sociale sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- D. venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 5, o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla Cooperativa senza la prevista autorizzazione del Consiglio di Amministrazione;
- E. arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla Cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale;
- F. venga dichiarato interdetto, inabilitato, fallito o in caso di scioglimento di persone giuridiche;

G. venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati che, per le modalità di esecuzione e la gravità, non consentano la prosecuzione del rapporto.

Il socio iscritto nella categoria dei "soci lavoratori" può inoltre essere escluso qualora:

- A. non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale
- B. nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali;
- C. abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori che presuppongano lo scioglimento del rapporto di lavoro;
- D. nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- E. il rapporto di lavoro autonomo o in qualsiasi altra forma non subordinata sia stato risolto dalla Cooperativa per inadempimento;
- F. abbia volontariamente rassegnato le proprie dimissioni dal rapporto ulteriore di lavoro subordinato o abbia dichiarato la propria volontà di interrompere qualsiasi altro rapporto di lavoro non subordinato;
- G. abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro subordinato per mancato superamento del periodo di prova deciso dalla Cooperativa ovvero per perdita di appalto da parte della Cooperativa, con conseguente assunzione presso diverso datore di lavoro;
- H. sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge.

Può inoltre essere deliberata l'esclusione del socio iscritto nella categoria speciale di cui al precedente art. 6, ultimo comma, che non abbia rispettato i doveri inerenti all'inserimento o la formazione prevista, non conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla Cooperativa.

Fatte salve le azioni legali, contro la deliberazione di esclusione l'interessato, entro sessanta giorni dalla comunicazione, può investire l'assemblea, la quale si deve pronunciare entro 90 giorni. Nel caso in cui l'organo assembleare si pronunci in modo difforme da quello del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo può attivare le procedure arbitrali di cui all'art. 35. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

ART. 15 – LIQUIDAZIONE

I soci receduti o esclusi e gli eredi del socio defunto hanno diritto al rimborso delle quote di capitale effettivamente versate ed eventualmente rivalutate ai sensi dei successivi artt. 20 e 23, lettera c), la cui liquidazione, proporzionalmente ridotta in caso di perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La domanda di rimborso deve essere presentata con raccomandata A/R o PEC entro e non oltre 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. .

La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo, ove versato.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Luca Cecchi

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di (cinque) anni.

ART. 16 – MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 15.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società entro 6 mesi dalla data del decesso.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto. L'ammissione sarà deliberata dall'Organo Amministrativo, previo accertamento dei requisiti, con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi del precedente art. 15.

ART. 17 – TERMINI DI DECADENZA, LIMITAZIONI AL RIMBORSO, RESPONSABILITÀ DEI SOCI CESSATI

I soci cooperatori receduti o esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso delle quote loro spettanti entro i cinque (5) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel suddetto termine saranno devolute, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, al fondo di riserva legale.

ART. 18 – TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI SOCI LAVORATORI

Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.

In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì, conto della quantità e qualità del lavoro prestato.

Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.

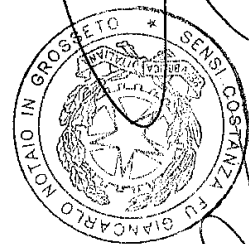
Ai fini del trattamento economico dei soci lavoratori si applica il rapporto concernente le differenze retributive tra i lavoratori di cui all'art. 13 del D.Lgs. 112/2017.

Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

Esso può, altresì, definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalla legge.

La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.

In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio. L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici periodo neutro a tutti gli effetti.



Roberto Cecchi

TITOLO IV

STRUMENTI FINANZIARI

ART. 19 – STRUMENTI FINANZIARI

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'art. 2483 c.c. e dell'art. 111-octies delle d.a.t. del cod. civ. In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2483 c.c.;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili, la quale non può comunque essere superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto dall'art. 3, comma 3, lettera a) del D.Lgs. 112/2017;
- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente art. 19 ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

ART. 20 – SOCI SOVVENTORI

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59. Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento. I soci sovventori possono essere sia persone fisiche che giuridiche.

I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa, di cui al successivo art. 22, lett. A, del presente Statuto. Essi possono avere ad oggetto denaro e sono rappresentati da azioni del valore di € 500,00 ciascuna. I versamenti sulle azioni sottoscritte potranno essere effettuati quanto al venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione.

Salvo contraria disposizione adottata dall'Assemblea in sede di emissione, le azioni dei soci sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione. Il socio sovventore che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli,

il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'esclusione o limitazione dello stesso, in conformità con quanto previsto dall'art. 2524 cod. civ. e in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'art. 2514, che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori. Il diritto di opzione non spetta ai soci cooperatori qualora le azioni siano riservate alla sottoscrizione degli investitori istituzionali destinati alle società cooperative di cui all'art. 111-octies delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.

Ciascun socio sovventore ha diritto a un solo voto.

L'esercizio del diritto di voto è regolato dall'art. 2370 c.c. Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voti in relazione alle azioni di socio sovventore eventualmente possedute.

I voti complessivamente attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

I soci sovventori partecipano alle assemblee generali dei soci mediante votazioni separate.

Ricorrendo le condizioni stabilite dall'art. 2376 i soci sovventori sono costituiti in assemblea speciale.

L'Assemblea speciale è convocata dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei sovventori.

Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e seguenti, cod. civ., in quanto compatibili con le disposizioni di cui agli artt. 23ss. del presente Statuto.

Ai soci sovventori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, è riservata la facoltà di nominare almeno un amministratore e, laddove nominato il collegio sindacale, un sindaco effettivo e supplente nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della Cooperativa. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soci sovventori.

Le azioni dei soci sovventori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'assemblea straordinaria di cui al precedente comma 4, nel rispetto del limite previsto dall'art. 3, comma 3, lettera a, del D.Lgs. 112/2017. Qualora sia attribuito, il privilegio deve essere corrisposto anche nel caso in cui l'Assemblea decida di non remunerare le azioni dei soci cooperatori.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci sovventori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori. In caso di scioglimento della

Roberto Cecchi

Cooperativa, le azioni di socio sovventore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2473 cod. civ., ai soci sovventori il diritto di recesso spetta quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci.

TITOLO IV RISTORNI

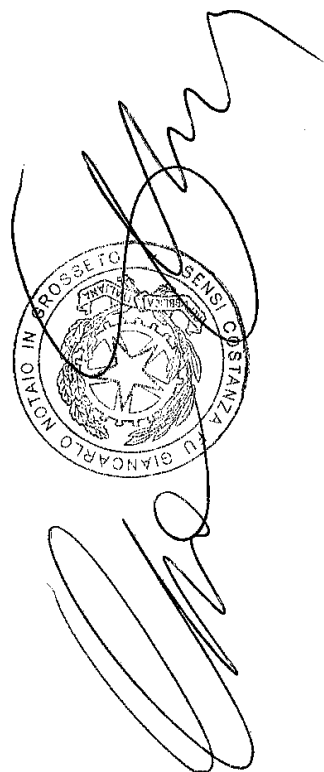
ART. 21 – RISTORNI

L'Assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'Organo Amministrativo, in materia di ritorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ritorno è ripartito tra i soci cooperatori lavoratori e utenti proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici correlati alle attività di interesse generale previsti dal presente statuto, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento.

L'Assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- A. in forma liquida;
- B. mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.



Roberto Cecchi

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE – BILANCIO

ART. 22 – ELEMENTI COSTITUTIVI

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- A. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, di cui al precedente art. 5, rappresentati da quote ciascuna del valore non inferiore a 25 euro e non superiore ai limiti stabiliti dalla legge e dal fondo per lo sviluppo aziendale al quale sono imputati i conferimenti dei soci sovventori di cui al precedente art. 20;
- B. dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente art. 19;
- C. dalla riserva legale formata con gli utili di esercizio e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- D. dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 10 lett. A;
- E. dalla riserva straordinaria;
- F. da ogni altro fondo di riserva costituito dall'Assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve sono indivisibili e conseguentemente non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della Cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

ART. 23 – CARATTERISTICHE DELLE QUOTE

L'ammontare delle quote sociali può variare a seconda della qualifica di socio (utente, lavoratore, socio che apporta beni e/o servizi), ed è stabilito dall'Organo Amministrativo.

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo.

Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata o PEC. Salvo espressa autorizzazione dell'Organo Amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.

Il provvedimento dell'Organo Amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'art. 5.

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'Organo Amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta (60) giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'art. 35.

ART. 24 – BILANCIO DI ESERCIZIO E BILANCIO SOCIALE

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità alle norme di legge.

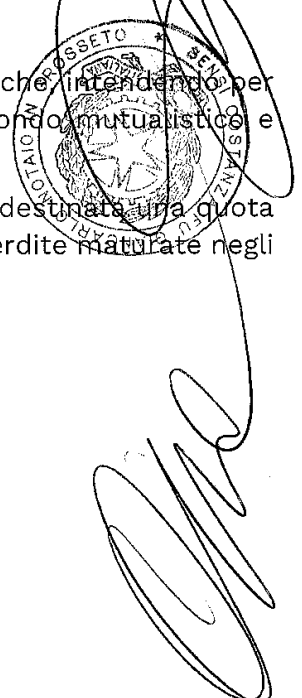
Il bilancio di esercizio e il bilancio sociale devono essere presentati all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2364 c.c., certificate dall'Organo Amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente art. 21 e, successivamente, sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs. 112/2017:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura del 3%;
- c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente art. 21;
- e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- f) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente art. 19;
- g) la restante parte a riserva straordinaria.

Gli utili debbono essere prevalentemente destinati a finalità mutualistiche intendendo per tali l'incremento delle riserve di natura indivisibile, il contributo al Fondo mutualistico e l'erogazione del ristorno.

Alle destinazioni di cui alle precedenti lettere c), e), f) e g) può essere destinata una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili annuale, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti.



Paolo Cecchi

TITOLO VI

GOVERNO DELLA SOCIETÀ

ART. 25 – ORGANI SOCIALI

Sono organi della Cooperativa:

- A. l'Assemblea dei Soci;
- B. l'Organo Amministrativo;
- C. l'Organo di Controllo.

La volontà della Cooperativa si forma negli organi sociali previsti dal presente statuto e nelle altre articolazioni partecipative stabilite nel regolamento dei soci.

ART. 26 – ASSEMBLEA DEI SOCI

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata, anche a mano, o mediante comunicazione via e-mail con conferma di ricezione o altro strumento analogo purché sia garantita la tempestiva informazione a tutti i soci e al rappresentante comune di ciascuna categoria di strumenti finanziari privi del diritto di voto sugli argomenti da trattare, inviata 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

Il Consiglio di Amministrazione può, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti gli Amministratori e l'Organo di Controllo, se nominato. Tuttavia, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

La convocazione deve altresì essere rivolta ai rappresentanti dei lavoratori e degli utenti al fine di assicurarne la partecipazione alle condizioni previste dal regolamento di cui all'art. 34.

ART. 27 – COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

1. l'approvazione del bilancio di esercizio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
2. l'approvazione del bilancio sociale in conformità con le linee guida stabilite con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ai sensi del D.Lgs. 112/2017;

3. la nomina degli amministratori e la struttura dell'Organo Amministrativo, compresa la misura dei compensi da corrispondere per la loro attività collegiale;
4. la nomina del sindaco unico o del collegio sindacale, compreso il suo presidente se necessario, nonché il compenso da corrispondere loro;
5. le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
6. la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
7. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
8. l'approvazione dei regolamenti interni con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria;
9. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione Assembleare, con le modalità previste dall'art. 2479-bis del codice civile, anche con modalità di audio-video conferenza purché sia garantito e accertabile il diritto di partecipazione e di voto ai soci.

ART. 28 – COSTITUZIONE E QUORUM DELIBERATIVI

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto.

ART. 29 – INTERVENTO IN ASSEMBLEA-DIRITTO DI VOTO

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta (90) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. Ciascun socio persona fisica o giuridica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Il socio persona giuridica delegherà all'Assemblea il proprio rappresentante che dovrà produrre delega scritta dell'organo che l'ha nominato.

Per i soci speciali si applica l'art. 6 del presente statuto.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio appartenente alla medesima categoria di soci e avente diritto al voto che non sia componente dell'Organo Amministrativo o di controllo o dipendente sia della cooperativa che di società da questa controllate. Ciascun socio non può rappresentare più di un socio. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che:

Luigi Cecchi

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

ART. 30 – PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo Amministrativo ed in sua assenza dal vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

ART. 31 – ASSEMBLEE SEPARATE

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'art. 2540 c.c., la Cooperativa istituisce le assemblee separate. Ove non si verificassero i presupposti di legge è facoltà del Consiglio di Amministrazione con propria deliberazione prevedere lo svolgimento di assemblee separate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di soci. Il Consiglio di Amministrazione convoca le assemblee separate nei modi e termini previsti per l'Assemblea generale. Il termine di preavviso deve essere rispettato per la prima Assemblea separata.

Allo scopo di facilitare la partecipazione dei soci e, conseguentemente, la convocazione e lo svolgimento delle assemblee separate, i soci della Cooperativa sono raggruppati in Sezioni, in particolare avendo riguardo alle zone ove esistano sedi secondarie o unità locali. Tali sezioni potranno essere create anche in zone prive delle strutture suddette, quando per numero dei soci ed importanza di attività sia ritenuto opportuno per gli organi della Cooperativa. Ciascuna sezione non può essere formata con un numero inferiore a 50 soci. Qualora il numero di soci di una sezione si riduca al di sotto della soglia sopra stabilita, il Consiglio di Amministrazione provvede ad assegnare i soci alla sezione più vicina. Tutte le norme previste per lo svolgimento dell'Assemblea generale, ordinaria o straordinaria, si applicano alle assemblee separate.

Ogni Assemblea separata delibera sulle materie che formano oggetto dell'Assemblea generale e nomina i delegati all'Assemblea generale, in conformità con i criteri stabiliti da apposito regolamento. In ogni caso, nell'Assemblea generale deve essere assicurata la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate. Tutti i delegati debbono essere soci.

Ogni Assemblea separata eleggerà, scegliendo tra i soci, nella proporzione di uno ogni dieci, o frazione di dieci soci in essa presenti o rappresentati, i propri delegati all'Assemblea

generale. Quando si adopera tale forma di convocazione, l'Assemblea generale sarà costituita dai delegati presenti delle assemblee separate, ciascuno dei quali rappresenterà il numero dei soci attribuitogli e risultante dal processo verbale della rispettiva Assemblea separata. Il numero dei soci complessivamente rappresentato dai delegati presenti delle assemblee separate condiziona la validità dell'Assemblea generale in prima convocazione e in seconda convocazione.

Per ogni deliberazione dell'Assemblea generale il computo dei voti di ciascuna deliberazione va effettuato sulla base di quelli riportati nelle singole assemblee separate e risultanti da processi verbali delle assemblee separate dai rispettivi delegati che siano presenti nell'Assemblea generale. Rimane fermo il diritto dei soci che abbiano partecipato all'Assemblea separata di assistere all'Assemblea generale.

ART. 32 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari di membri da un minimo di tre fino ad un massimo di nove membri, su decisione dei soci in sede di nomina.

L'amministrazione della Cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del Consiglio di Amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori. Non possono essere nominati alla carica di amministratori i soggetti che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c. e siano stati sottoposti a misure di prevenzione antimafia, salvi gli effetti della riabilitazione. Non possono essere altresì nominati alla carica di amministratori i soggetti non soci che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2399 c.c. e che non abbiano una comprovata esperienza nell'amministrazione di società cooperative ovvero di imprese che abbiano operato nel settore economico identico o affine a quello descritto nell'oggetto sociale. È obbligatoria l'elezione di almeno un rappresentante dei lavoratori o degli utenti qualora la cooperativa ricada nelle condizioni previste dall'art. 11, comma 4, lettera b), del D.Lgs. 112/2017 e non possieda la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente. Non possono assumere la presidenza i rappresentanti delle società costituite da un unico socio persona fisica, degli enti con scopo di lucro e delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, e successive modificazioni.

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre esercizi.

Gli amministratori possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo Amministrativo è stato ricostituito.

Il consiglio elegge al suo interno, se non nominati dall'Assemblea dei Soci, il Presidente, il vice Presidente ed un Segretario.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione anche in modalità di audio-video conferenza, deve essere spedita a tutti gli amministratori, l'Organo

Piero Ceccheri

di Controllo, se nominato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'Organo di Controllo, se nominato. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della Cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'art. 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e all'Organo di Controllo sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento delle finalità istituzionali e dello scopo mutualistico, anche in relazione al contenuto del bilancio sociale di cui all'art. 9, comma 2, del D.Lgs. 112/2017. con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'art. 2545-octies c.c. Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Gli amministratori devono provvedere a pubblicare il bilancio sociale nel sito internet della cooperativa.

La rappresentanza della Cooperativa spetta al presidente del Consiglio di Amministrazione, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dall'Organo di Controllo, se nominato, il quale può compiere

nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'Organo di Controllo, gli amministratori sono tenuti a far ricorso alla decisione dei soci e rimangono in carica fino alla loro sostituzione.

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. In presenza di amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dall'Organo Amministrativo, sentito il parere dell'Organo di Controllo, se nominato, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 3, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 112/2017.

Gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi amministrativi di altre società a condizione che siano formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo dell'Assemblea ordinaria della Cooperativa. La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di amministratore.

ART. 33 – ORGANO DI CONTROLLO

Ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 112/2017 e ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'art. 2543, comma 1, c.c., la Cooperativa procede alla nomina dell'Organo di Controllo costituito da un solo membro effettivo, iscritto nell'apposito Registro dei revisori legali dei conti.

Il sindaco unico dura in carica tre anni e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Egli è rieleggibile.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 c.c. ovvero che siano stati sottoposti a misure di prevenzione antimafia, salvi gli effetti della riabilitazione.

Il sindaco può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, l'Assemblea procederà alla nomina di un nuovo Organo di Controllo.

Il sindaco unico deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Il sindaco inoltre esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali e mutualistiche da parte della cooperativa, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 del D.Lgs. 112/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida e alle disposizioni di Legge in particolare l'art. 9, comma 2, del D.Lgs. 112/2017.

A tal fine, il sindaco può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Il sindaco unico esercita anche la revisione legale dei conti ai sensi degli artt. 2409-bis e seguenti del cod. civ. e della legislazione speciale in materia nel caso in cui l'impresa sociale

Rubio Ceccon

superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'art. 2435-bis del codice civile.

Il sindaco unico relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Il sindaco unico deve assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato.

In alternativa al sindaco unico, la Cooperativa può nominare un revisore al quale affidare unicamente le attività di revisione legale dei conti ai sensi degli artt. 2409-bis e seguenti del cod. civ. e della legislazione speciale in materia.

Qualora la Cooperativa intenda affidare i compiti di controllo ad un organo collegiale, sempre in presenza dei presupposti di legge di cui all'art. 2543, comma 1, c.c., l'Assemblea procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea, al quale si applicano le norme precedentemente dettate per il sindaco unico. La nomina del collegio sindacale, in luogo del sindaco unico, è obbligatoria qualora la cooperativa ricada nelle condizioni di cui all'art. 11, comma 4, lettera b) del D.Lgs. 112/2017, al fine di nominare almeno un rappresentante dei lavoratori o degli utenti.

Il collegio sindacale è costituito da revisori legali dei conti iscritti nell'apposito Registro. L'Assemblea nomina il presidente del collegio stesso.

In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'Organo Amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

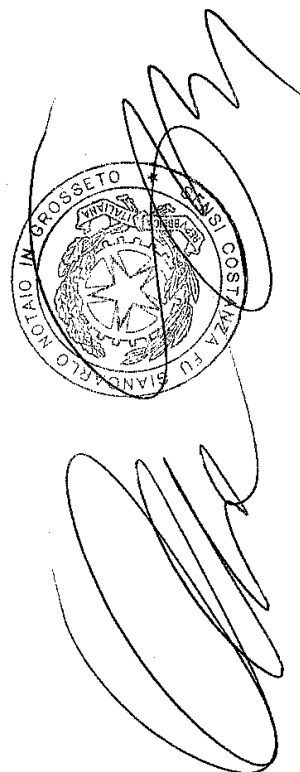
Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

ART. 34 – COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI, DEGLI UTENTI E DI ALTRI SOGGETTI INTERESSATI ALLE ATTIVITÀ

Al fine di disciplinare il coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle attività della cooperativa, in modo tale da consentire loro di esercitare un'influenza sulle decisioni della cooperativa medesima, con particolare riferimento alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni o dei servizi, l'Organo amministrativo elabora un apposito regolamento, sottoponendolo successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie, nel rispetto delle modalità e delle condizioni previste dall'art. 11 del D.Lgs. 112/2017 e della relativa normativa di attuazione.

Le disposizioni statutarie e regolamentari concernenti il coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti possono non essere applicate qualora la cooperativa possieda la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente ai sensi del codice civile.



Roberto Cecchi

TITOLO VIII

CONTROVERSIE

ART. 35 – CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE E ARBITRALE

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere Assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Grosseto., con gli effetti previsti dagli artt. 38 ss D.Lgs. 5/2003.

Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione, come prevista nella presente clausola, entro sessanta (60) giorni dalla comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio Grosseto che provvederà alla nomina dell'arbitro/degli arbitri. Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale. Il procedimento di conciliazione dovrà svolgersi entro sessanta (60) giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto.

TITOLO IX

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

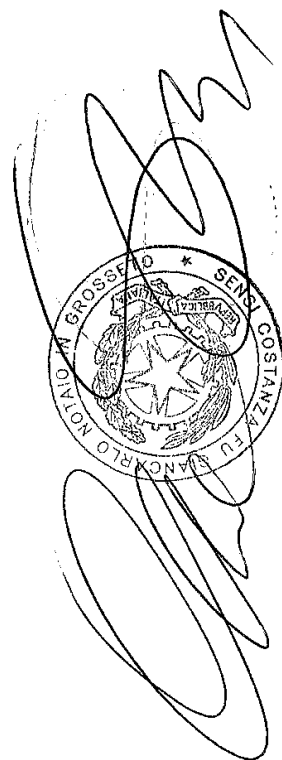
ART. 36 – SCIoglimento ANTICIPATO

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

ART. 37 – DEVOLUZIONE PATRIMONIO FINALE

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- A. a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 23, lett. c) e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'art. 3, comma 3, lettera a), del D.Lgs. 112/2017;
- B. al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge n. 59/1992.



Handwritten signature

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ART. 38 – REGOLAMENTI

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento e lo scioglimento dell'attività mutualistica, l'Organo Amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

ART. 39 – PRINCIPI DI MUTUALITÀ, INDIVISIBILITÀ DELLE RISERVE E DEVOLUZIONE

Ai fini della qualifica di Cooperativa a mutualità prevalente, la Cooperativa osserva gli articoli 2512 e 2513 e le clausole mutualistiche di cui all'art. 2514 del codice civile relative alla remunerazione del capitale dei soci cooperatori e degli strumenti finanziari dagli stessi sottoscritti, alla indivisibilità delle riserve e alla devoluzione del patrimonio residuo ai Fondi mutualistici di cui agli artt. 11 e 12 della legge 59/1992.